

**Accordo di Cooperazione Territoriale Internazionale  
tra il Consiglio Comunale di Yaremche (Ucraina) e il Comune di Soverato  
(Repubblica Italiana)**

**Consiglio Comunale di Yaremche (Ucraina) e Comune di Soverato (Repubblica Italiana),** di seguito denominate le **Parti**,

- atteso il quadro della Convenzione Europea quadro sulla cooperazione transfrontaliera tra comunità o autorità territoriali, adottata dal Consiglio d'Europa il 21 maggio 1980 a Madrid,
- in considerazione del comune interesse al rafforzamento e all'approfondimento della cooperazione territoriale internazionale,
- escludendo qualsiasi interferenza negli affari interni degli Stati e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
- basandosi sui principi dello stato di diritto, della buona governance, della volontarietà, della parità, della trasparenza e apertura, della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, del partenariato e della responsabilità condivisa dei risultati,

**hanno convenuto quanto segue:**

**Articolo 1. Disposizioni Generali**

1. Il presente Accordo definisce le questioni legali, organizzative, economiche e altre relative alla cooperazione territoriale internazionale tra le Parti.
2. Scopo dell'Accordo è sviluppare e approfondire la cooperazione territoriale internazionale (inter-territoriale) nei settori indicati all'Articolo 2 e consolidare il partenariato tra le Parti.

**Articolo 2. Aree di Cooperazione**

1. La cooperazione può interessare i seguenti ambiti:
  - industria, agricoltura;
  - trasporti e commercio;
  - scienza e tecnologia, istruzione, sanità;
  - energia;
  - gestione dei rifiuti;
  - transizione ecologica, adattamento ai cambiamenti climatici, protezione ambientale;
  - investimenti e sviluppo imprenditoriale;
  - prevenzione e gestione delle emergenze;
  - protezione sociale, inclusa l'assistenza umanitaria;
  - cultura e arte;
  - sviluppo del turismo e dello sport, ecc.
2. Le Parti possono collaborare in altri settori di interesse comune, secondo i principi di partenariato e reciproco beneficio.

### **Articolo 3. Base Giuridica**

1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene nel rispetto della normativa nazionale degli Stati Parte e nell'ambito delle competenze degli enti subnazionali, secondo le legislazioni nazionali.
2. Le Parti si informeranno preventivamente sulle variazioni legislative che possano influire sull'attuazione del presente Accordo.

### **Articolo 4. Rapporti Giuridici**

1. I rapporti giuridici derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono disciplinati dalla normativa nazionale delle Parti.
2. Quanto non regolato dal presente Accordo è disciplinato dalla normativa nazionale applicabile.

### **Articolo 5. Attuazione**

1. Le Parti possono elaborare e realizzare iniziative, azioni, progetti, programmi e strategie congiunte in specifici settori.
2. Le Parti adotteranno le misure necessarie per reperire strumenti finanziari disponibili per l'attuazione delle iniziative congiunte.
3. Ciascuna Parte intraprenderà autonomamente le azioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo.

### **Articolo 6. Piani e Consultazioni**

1. Le Parti possono elaborare e concordare annualmente piani di cooperazione previsti dal presente Accordo.
2. Le Parti terranno consultazioni bilaterali, se necessario, in merito all'attuazione dell'Accordo e dei piani annuali.
3. Le Parti si scambieranno informazioni su sviluppo socio-economico, progetti, opportunità di finanziamento e altri aspetti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

### **Articolo 7. Partecipazione ad Istituzioni**

1. Le Parti possono stipulare accordi separati per la costituzione o l'adesione ad organismi di cooperazione territoriale internazionale, conformemente ai rispettivi ordinamenti nazionali.

### **Articolo 8. Scambio di Informazioni ed Esperienze**

1. Le Parti si scambieranno informazioni ed esperienze nei settori previsti dal presente Accordo e su altri temi di reciproco interesse.
2. Le Parti potranno tenere conferenze o incontri annuali per valutare i progressi.

### **Articolo 9. Disposizioni Finali**

1. Il presente Accordo ha durata illimitata ed entra in vigore alla firma.
2. L'Accordo può essere risolto anticipatamente da una delle Parti con preavviso scritto di tre mesi.
3. La risoluzione non pregiudica gli accordi in corso, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto.
4. Modifiche e integrazioni possono essere apportate solo per iscritto con mutuo consenso e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
5. Le modifiche seguono la stessa procedura dell'adozione dell'Accordo.
6. Le controversie interpretative o applicative sono risolte mediante negoziazioni e consultazioni.

**Stipulato il giorno** \_\_\_\_\_ **nella città di**

\_\_\_\_\_ in due esemplari in lingua ucraina, italiana e inglese, tutti i testi aventi ugualevalidità. In caso di divergenza, prevale il testo **inglese**.

**Per il Consiglio Comunale di**

**Yaremche (Ucraina)**

Sindaco

**Andrii Mironyak**

-----  
(data e firma)

**Per il Comune di Soverato**

**(Repubblica Italiana)**

Sindaco

**Daniele Vacca**

-----  
(data e firma)